

**Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge, in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l'articolo 2, comma 1 è volta ad modificare la legislazione regionale in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne, a seguito del riordino delle funzioni provinciali.

Contestualmente la proposta, al fine di tener conto di sopravvenute normative regionali, nazionali e dell'Unione Europea, interviene sulle norme oggetto di riordino per apportare gli adeguamenti necessari.

Di seguito è sinteticamente riportato l'elenco delle modifiche e in particolare sono evidenziate le norme che hanno comportato una rivalutazione della disciplina della funzione.

il Capo I contiene proposte di modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) per adeguare la disciplina al nuovo assetto istituzionale. In particolare:

(articoli 5, 6 e 7)

al fine di garantire la destinazione differenziata del territorio, fino ad oggi realizzata dai piani faunistico venatori delle province, si prevede l'approvazione di un piano faunistico a livello regionale. Le percentuali di territorio da destinare alla protezione della fauna e le altre prescrizioni territoriali da rispettare in base alla legge 157/1992 sono state calibrate sul territorio regionale ;

(articoli 8, 19 e 21)

al fine di contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale è stata proposta una modifica dell'articolo 7 (programmazione regionale) per destinare a tale scopo la percentuale del 20 per cento delle entrate (stimate in 400.000,00 euro annue) e una modifica dell'articolo 13 ter per prevedere che gli ATC versino alla Regione il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione (stimate in 900.000,00 euro annue) destinando anche queste somme alla copertura dei costi per le convenzioni. Inoltre, per assicurare l'effettivo adempimento da parte degli ATC, è stato previsto il potere sostitutivo;

(articoli 14, 15 e 16)

al fine di tener conto delle questioni emerse in sede di applicazione delle norme relative alla recente riforma degli ATC e nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte modifiche alla disciplina degli organi dell'ATC.

- riguardo all'Assemblea si interviene sulle regole di formazione della stessa prevedendo che sia nominata con le modalità indicate nel regolamento regionale dalle associazioni venatorie nazionali, presenti in forma organizzata sul territorio regionale, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio

regionale e dalle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi della legge 349/1986, presenti in forma organizzata sul territorio.

- riguardo al collegio dei revisori si introduce la figura del revisore unico in luogo del collegio composta da 3 membri.

- riguardo alla commissione di controllo si propone l'integrazione con un esperto in materia di incarichi professionali e una revisione della procedura di controllo.

(articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 e 34)

viene trasferita alla Regione la competenza in ordine alla autorizzazione degli istituti faunistici e faunistico venatori pubblici e privati. Sono state pertanto abrogate, in quanto superate, alcune disposizioni normative che costituivano indirizzo specifico alle Province per garantire il coordinamento sul territorio regionale. L'onere di provvedere alla gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura viene attribuito direttamente agli ATC toscani in forza delle recenti modifiche della normativa di settore;

(articoli 35 e 40)

al fine di aggiornare la normativa alla legge 157/1992, soprattutto alle modifiche apportate nel 2014, sono state inserite specifiche prescrizioni inerenti i mezzi di caccia consentiti e escluse le nutrie fra le specie a cui si applica la legge in oggetto.

nei restanti articoli sono state effettuate le modifiche per aggiornare le norme al trasferimento della funzione alla Regione.

il Capo II contiene proposte di modifica alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione) per adeguare al nuovo assetto istituzionale le disposizioni relative all'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività e per il trattamento di alcune specie;

il Capo III contiene proposte di modifica alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3) per adeguare al nuovo assetto istituzionale le disposizioni relative alle modalità e ai periodi per l'esercizio dell'attività venatoria;

il Capo IV contiene proposte di modifica alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) per adeguare la disciplina di questa materia al nuovo assetto istituzionale. In particolare, si interviene sul sistema della pianificazione territoriale introducendo, il piano regionale per la pesca nelle acque interne, in luogo di quello provinciale, nel quale sarà previsto:

- a) la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici;
- b) i criteri per la realizzazione degli istituti previsti dal regolamento;
- c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi; modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
- d) l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione;
- e) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

il Capo V contiene proposta di modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) per adeguare la disciplina di questa materia al nuovo assetto istituzionale. In particolare, l'intervento ha interessato le funzioni amministrative autorizzatorie e la composizione della commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura;

il Capo VI contiene norme transitorie e prevede che la legge entri in vigore il 1 gennaio 2016.